



COMUNICATO

TOP URGENT

Oggetto: Iva 2010 - Prestazione di servizi (modalità di fatturazione dei trasporti di merce).

In attesa del recepimento nell'ordinamento italiano delle modifiche apportate dalla direttiva iva, riteniamo utile dare agli iscritti alcuni suggerimenti operativi sulla normativa in corso di approvazione (salvo emendamenti dell'ultimo minuto).

A tal fine abbiamo fatto predisporre il manuale allegato.

Per ulteriori approfondimenti, consultare il sito <http://www.giannigargano.it/>.

Roma, 20.01.2010


IL PRESIDENTE
Giovanni De Mari




IVA 2010

ANTICIPAZIONI OPERATIVE TRASPORTO MERCI

In attesa dell'approvazione della legge di recepimento della direttiva Comunitaria 2008/8/CE
relativa al luogo di tassazione delle prestazioni di servizio



A cura di
Giovanni Gargano



IVA 2010
Anticipazioni operative

Manuale di comportamento in ordine ai
trasporti acquistati e rivenduti o anticipati in nome e per conto dei clienti

**REGOLA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI TRASPORTO
RESE A COMMITTENTI
SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA**

In questa sede si vuole dire dei trasporti resi a soggetti passivi in Italia. Essi rientrano nella regola generale, di cui all'articolo 7 ter del decreto legislativo in commento, del quale si riporta qui di seguito solo la parte utile alla esposizione successiva:

articolo 7 ter (territorialità – Prestazioni di servizi)

1. *Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:*

a) *quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;*

b) *.../...*

La nuova regola è quella di considerare effettuati in Italia tutti trasporti, in qualunque parte del mondo eseguiti, purché resi a soggetti passivi stabiliti in Italia.

Cadono, quindi, tutte le differenze tra trasporti nazionali, intracomunitari e extracomunitari.

Anche quelli estero su estero, se venduti ad un soggetto Iva stabilito in Italia, sono da assoggettare all'imposta.



1) TRASPORTI DI MERCI PROVENIENTI DA PAESI TERZI ED IMPORTATE IN ITALIA RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

Si tratta di trasporti già assoggettati ad imposta, perché hanno concorso alla determinazione del valore in dogana e che, pertanto, a norma dell'art.9 punto 2 del Decreto IVA sono non imponibili.

Adempimenti operativi

1-1) vettori italiani

Il trasporto deve essere fatturato dal vettore italiano, con l'indicazione in fattura: *"operazione non imponibile a norma dell'articolo 9, punto 2 del decreto Iva"*;

1-2) committenti italiani

Il trasporto deve essere autofatturato dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l'indicazione della non imponibilità di cui dell'articolo 9, punto 2 del decreto Iva.

E' consigliabile che il trasportatore nazionale, ovvero il committente italiano, acquisiscano copia della bolletta di importazione dalla quale risulti che il corrispettivo del trasporto ha concorso alla determinazione del valore imponibile in dogana.



2) TRASPORTI DI MERCI IN ESPORTAZIONE RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

I trasporti in esportazione sono, ai fini IVA, non imponibili (art.9 punto 2 DPR 633/72) per l'intera tratta.

Adempimenti operativi

2-1) vettori italiani

Il trasporto deve essere fatturato dai vettori italiani con l'indicazione in fattura: *operazione non imponibile ai sensi dell'art.9 D.P.R. 633/72* (di qualunque tipo di trasporto si tratti).

2-2) committenti italiani

I documenti emessi da trasportatori esteri (comunitari o extracomunitari, non ha alcuna importanza), pervenuti a committenti italiani, dovranno essere auto fatturati, con l'indicazione, in autofattura, della seguente annotazione: *"trasporto non imponibile ai sensi dell'art.9 D.P.R. 633/72"*.

E' consigliabile che il trasportatore nazionale, ovvero il committente italiano, acquisiscano copia della bolletta esportazione munita della prova dell'uscita della merce dal territorio comunitario.



3) TRASPORTI RELATIVI A BENI IN TRANSITO O IN IMPORTAZIONE TEMPORANEA RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

I trasporti di beni in transito o in importazione temporanea sono non imponibili ai sensi dell'art. 9 – punto 2 – del decreto IVA.

Adempimenti operativi

3-1) vettori nazionali

Il trasporto deve essere fatturato dal vettore italiano, con l'indicazione in fattura: *"operazione non imponibile a norma dell'articolo 9, punto 2 del decreto Iva"*;

3-2) committenti italiani

I documenti emessi da trasportatori esteri (comunitari o extracomunitari, non ha alcuna importanza), pervenuti a committenti italiani, dovranno essere auto fatturati, con l'indicazione, in autofattura, della seguente annotazione: *"operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 9, punto 2 del decreto Iva"*.

E' consigliabile che il trasportatore nazionale, ovvero il committente italiano, acquisiscano copia della documentazione doganale che giustifica la non imponibilità.



4) TRASPORTI "ESTERO SU ESTERO" RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA
I trasporti "estero su estero" sono soggetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Adempimenti operativi

4-1) vettori nazionali

Il trasporto deve essere fatturato dal vettore italiano, con l'esposizione dell'Iva in fattura.

4-2) committenti nazionali

Il trasporto dovrà essere autofatturato dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l'indicazione dell'imposta in autofattura.



5) TRASPORTI INTRACOMUNITARI RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

Ad esempio **MADRID – PARIGI** sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Adempimenti operativi

5-1) vettori nazionali

Il trasporto deve essere fatturato dal vettore italiano, con l'esposizione dell'Iva in fattura.

5-2) committenti nazionali

Il trasporto dovrà essere autofatturato dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l'indicazione dell'imposta;



6) TRASPORTI COMUNITARI "ESTERO SU ESTERO" RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

I trasporti "estero su estero" (sono tali anche quelli reso all'interno dello stesso Paese comunitario, ad esempio: **PARIGI – MARSIGLIA**) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Adempimenti operativi

6-1) vettori nazionali

Il trasporto dovrà essere fatturato dal vettore italiano, con l'esposizione dell'Iva in fattura.

6-2) committenti nazionali

Il trasporto dovrà essere autofatturato dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l'indicazione dell'imposta.



7) TRASPORTI INTRA-COMUNITARI, CON PARTENZA DALL'ITALIA, RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

Ad esempio NAPOLI – BERLINO sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Adempimenti operativi

7-1) vettori nazionali

Il trasporto dovrà essere fatturato dal trasportatore italiano, con l'esposizione dell'Iva in fattura.

7-2) committenti nazionali

Il trasporto dovrà essere autofatturato dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l'indicazione dell'imposta.



8) TRASPORTI INTRA-COMUNITARI, CON PARTENZA DA UN PAESE COMUNITARIO ED ARRIVO IN ITALIA, RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

Ad esempio BERLINO – NAPOLI sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Adempimenti operativi

8-1) vettori nazionali

Il trasporto dovrà essere fatturato dal vettore italiano, con l'esposizione dell'Iva in fattura.

8-2) committenti nazionali

Il trasporto dovrà essere autofatturato dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l'indicazione dell'imposta.



9) TRASPORTI INTERAMENTE NAZIONALI RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

Ad esempio PALERMO – NAPOLI sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Adempimenti operativi

9-1) vettori nazionali

Il trasporto deve essere fatturato dal trasportatore italiano, con l'esposizione dell'Iva in fattura.

9-2) committenti nazionali

Il trasporto deve essere autofatturato dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l'indicazione dell'imposta.



TRASPORTI ANTICIPATI IN NOME E PER CONTO DEI CLIENTI

Capita di sovente che le spese di trasporto vengano anticipate dalle case di spedizioni internazionali (o dagli spedizionieri doganali) in nome e per conto dei loro clienti.

In tal caso il documento di trasporto è intestato direttamente al cliente finale. Esso, perciò, non è rilevante né ai fini dell'imposta del valore aggiunto, né ai fini della rilevazione economica del costo (che competono, entrambi, al cliente finale).

La Casa di spedizione dovrà:

- rilevare, in contabilità generale, il credito per l'anticipazione fatta al cliente cui è intestato il documento di trasporto. Tale credito sarà rilevato in DARE del c/numerario assimilato "CLIENTE "X" C/SPESE ANTICIPATE".

La rilevazione in P.D. sarà:

CLIENTE "X" C/SPESE ANTICIPATE a CASSA (o a BANCA)

Tale conto troverà la corrispondente partita in AVERE al momento della registrazione delle fatture emesse, allorquando si farà:

CREDITI V/CLIENTI a DIVERSI

a COMPETENZE (RICAVO)

a CLIENTE "X" C/ SPESE ANTICIPATE

- considerare ai fini IVA l'operazione esclusa dal computo della base imponibile ai sensi dell'art. 15, 1° comma, n.3 del DPR 633/72 (decreto IVA). Essa non concorre alla determinazione del volume d'affari.